Il Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, in relazione all'evolversi della diffusione del coronavirus, domenica 23 febbraio, in serata, hanno firmato un’ordinanza valida, fatto salvo quanto già disposto per i Comuni della zona rossa, per il restante territorio della Regione Lombardia. I provvedimenti riguardano:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) la chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema, e degli altri istituti e luoghi della cultura;

4) la sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale e sia estero;

5) la previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda la sospensione delle procedute concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni e assembramenti.

Per quanto riguarda l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali, verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

* bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18 alle ore 6; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
* per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita dei generi alimentari;
* per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela

L'ordinanza può essere modificata in ragione dell’evoluzione epidemiologica.

L’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, ha validità fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori disposizioni.